

In relazione al decreto
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

- favorevole
 non favorevole

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Difesa del suolo
 Interventi nel Parco
 Lavori pubblici
 Pianificazione territoriale
 Ricerca e conservazione
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente ordinanza viene pubblicata
all'Albo pretorio on line del sito internet del
Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

Il Direttore (o suo delegato)

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane

Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino

n. 6 del 28.11.2018

Oggetto: *Cave Focolaccia srl – lavorazioni realizzate presso la cava Piastramarina in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e di Nulla osta del Parco. Applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.*

Il Presidente

Visto l'art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica le funzioni del Presidente del Parco;

Visto l'art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr. – che indica le funzioni del Presidente del Parco, in aggiunta a quanto indicato dall'art. 20 di cui al punto precedente;

Considerato che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo monocratico, con l'emanazione di atti amministrativi nella forma di decreti e ordinanze;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.;

Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo del Parco n. 16 del 22 luglio 2016, n. 4 del 06.02.2017, n. 12 del 21.04.2017, n. 15 del 11.05.2017, n. 27 del 13.07.2017 e n. 46 del 19.10.2018, che approvano il *Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino*;

Visti i pareri della Avvocatura Regionale della Toscana pervenuti al Parco in data 24.05.2016 protocollo 1967 e in data 20.09.2016 protocollo 3309, aventi ad oggetto *Ordinanze di sospensione e riduzione in pristino ai sensi dell'art. 64 della legge regionale n. 30/2015*;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato dal Comando Guardiaparco in data 16.10.2018, riassunti nel verbale n. 34/2018 del 23.11.2018, da cui risulta che sono state eseguite opere difformi dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e dal Nulla osta del Parco, ossia non sono state rispettate le prescrizioni impartite nel relativo Piano di Gestione Ambientale, come di seguito riportato:

- *non è stata ottemperata la prescrizione relativa alla tutela e salvaguardia della cavità carsica intercettata nel piazzale a quota 1591 m s.l.m.; durante il sopralluogo è stato accertato che tale cavità era completamente allagata, i blocchi di marmo posti come barriera intorno alla frattura in alcuni punti erano separati e consentivano l'ingresso di acqua e fanghiglia proveniente dal piazzale di cava ed inoltre risultavano essere troppo bassi per garantire un isolamento adeguato in caso di piene del piazzale di cava causate da abbondanti piogge; infine il telo impermeabile posto tra i blocchi risultava molto deteriorato e non era distribuito regolarmente lungo il perimetro ma copriva solo i $\frac{3}{4}$ della frattura.*

Precisato che relativamente al progetto di coltivazione della cava Piastramarina, il Parco ha rilasciato Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 2 del 10.04.2017;

Preso atto che le lavorazioni di cui sopra, realizzate in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e dal Nulla osta del Parco, ricadono all'interno dell'area contigua di cava, così come identificata dalla legge regionale n. 65/1997;

Preso atto che la ditta Cave Focolaccia srl, con nota acquisita al protocollo del Parco in data 26.11.2018 al n. 3342 ha comunicato che le lavorazioni di escavazione nella cava Piastramarina sono sospese per il periodo invernale;

ORDINA

Alla ditta *Cave Focolaccia srl*, con sede in Massa, via Dorsale 114, P. IVA 01141050458, legale rappresentante sig. Obegi Monzer, con effetti dalla data di notifica della presente ordinanza:

- a) la sospensione delle lavorazioni presso la cava Piastramarina, nelle aree in cui sono state segnalate le difformità descritte nel verbale del Parco del 23.11.2018, riportato in narrativa;
- b) la “riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostruzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali” come previsto dall'art. 64, comma 1, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, nonché “la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche” come previsto dall'art. 28, legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, delle lavorazioni eseguite presso la cava Piastramarina, in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e dal Nulla osta del Parco, meglio descritte nel verbale del Parco del 23.11.2018, riportato in narrativa, realizzando tutte le opere e gli interventi di salvaguardia e tutela della cavità carsica, presente nel piazzale a quota 1591 m s.l.m.;
- c) di predisporre ed inviare al Parco, **entro 30 giorni** dalla notifica della presente ordinanza una *Relazione, corredata da elaborati grafici e fotografici, resa sotto forma di perizia giurata a firma del legale rappresentante della ditta e di professionista abilitato*, che attesti il rispetto della prescrizione di tutela della cavità carsica, intercettata durante precedenti lavorazioni, presente nel piazzale a quota 1591 m s.l.m.;

DEMANDA

al Comando Guardiaparco e al Settore Uffici Tecnici, ognuno per le proprie competenze, di effettuare la verifica in ordine alla ottemperanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza da parte della ditta *Cave Focolaccia srl* secondo quanto stabilito nel *Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino* e nelle ulteriori *Direttive impartite* al Settore Uffici Tecnici;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga notificata con posta elettronica certificata e/o per lettera raccomandata a/r alla ditta *Cave Focolaccia srl*;
- l'affissione all'albo pretorio on line del presente atto;
- l'invio in copia della presente ordinanza al Comune di Minucciano per opportuna conoscenza e competenza;

COMUNICA

- che il Responsabile del Procedimento è il dott. arch. Raffaello Puccini, Coordinatore del Settore Uffici Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- che contro il presente provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica;

Il Presidente
Alberto Putamorsi